

19/179/CR10/C4

**ORDINE DEL GIORNO SULLA RETE DEGLI OSSERVATORI
REGIONALI/PROVINCIALI DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Roma, 24 ottobre 2019

La rete degli Osservatori regionali/provinciali dei Contratti Pubblici

La rete degli Osservatori regionali/provinciali dei Contratti Pubblici.....	2
Premessa	3
Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel Codice dei contratti pubblici.	4
La Rete degli Osservatori regionali	6
L’istituzione e la disciplina dell’Osservatorio Regionale nella proposta di schema di legge regionale tipo (ALL. I)	6
L’accordo di programma, o strumento equivalente, per l’attuazione dell’art.29 D.Lgs.50/2016	7
Road map e tempistica di realizzazione della rete degli Osservatori.....	9
Allegato I: Schema di Legge Regionale tipo “Osservatorio Contratti Pubblici”	10

Premessa

“Per elaborare risposte strategiche adeguate è fondamentale disporre di dati affidabili. La trasformazione digitale, il generale aumento della quantità di dati e la disponibilità di standard in materia di dati aperti offrono opportunità per creare migliori strumenti di analisi per un'elaborazione delle politiche orientata alle esigenze e di sistemi di allarme per segnalare e contrastare la corruzione negli appalti pubblici. È opportuno rendere disponibili dati migliori e più accessibili sugli appalti, poiché in questo modo si apre la strada a molteplici possibilità per valutare meglio l'efficacia delle politiche in materia di appalti, ottimizzare l'interazione tra i sistemi di appalti pubblici e delineare future decisioni strategiche. I sistemi di appalti elettronici devono produrre dati di buona qualità, ma è ancor più importante che i responsabili politici utilizzino tali dati e li condividano con altre parti interessate. Tali sistemi costituiscono inoltre un mezzo per identificare irregolarità. L'accesso ai dati sugli appalti pubblici dovrebbe consentire il dialogo con la società civile e responsabilizzare ulteriormente i governi. Le autorità pubbliche avrebbero quindi strumenti migliori per la lotta contro le frodi e la corruzione”.

Così si è espressa la Commissione Europea, con la Comunicazione CF COM(2017) 572R del 3.10.2017 al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, dal titolo *“Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa”* con al quale ha *“caldamente raccomandato”* agli Stati membri la *“istituzione di registri dei contratti accessibili al pubblico, per una maggiore trasparenza in merito agli appalti aggiudicati e alle loro modifiche”*.

Nel settore degli appalti pubblici è quindi, sempre più sentito il tema della condivisione e della qualità dei dati tra le amministrazioni non solo quale strumento di prevenzione della corruzione di trasparenza ma anche quale supporto decisionale alle scelte amministrative dell'organo politico attraverso il con il coinvolgimento degli *stakeholders*.

La moltiplicazione degli oneri informativi negli appalti pubblici, disposti da norme diverse e raramente coordinate fra di loro, rappresenta un costo che grava in misura crescente sulle stazioni appaltanti. La ridondanza degli obblighi, e conseguentemente delle informazioni, non giova peraltro alla qualità di dati spesso incoerenti fra di loro. E' pertanto necessario che quanto raccomandato dalla Commissione Europea sia realizzato tenendo conto di una razionalizzazione e di una semplificazione degli adempimenti a carico del sistema. Tale esigenza è stata fatta propria dal Codice dei contratti pubblici laddove raccomanda il rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità di invio delle informazioni e a tale fine (art.29 comma 4) ha previsto un sistema di interscambio delle informazioni e di interoperabilità fra le banche dati delle amministrazioni periferiche e centrali dello Stato.

Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel Codice dei contratti pubblici.

Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) assegna alle Regioni ed alle Province autonome (di seguito Regioni) un ruolo di supporto, in ambito territoriale, alle stazioni appaltanti “nell’attuazione del Codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti” (comma 3 art.29)¹ con l’obiettivo di rendere più efficiente e qualificato l’intero sistema “contratti pubblici”. La norma riconosce pertanto quello regionale quale ambito territoriale ottimale di riferimento per l’assistenza e il supporto agli operatori delle stazioni appaltanti, e in quanto quello cui più efficacemente si possono ricondurre: le specifiche esigenze delle amministrazioni locali, le peculiarità del territorio in relazione in particolare al mercato del procurement, la capacità di interazione con le parti sociali e gli altri attori con i quali condividere specifiche iniziative (formazione, protocolli, etc.). Nello svolgere tale compito le Regioni, tramite i propri Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi o altre strutture allo scopo istituite, sono chiamate a collaborare e fare sistema con gli Organi dello Stato, a vario titolo coinvolti nel ciclo degli appalti pubblici.

Un ulteriore ruolo specifico è previsto in materia di raccolta di dati e pubblicazione di atti. E’ infatti tramite i sistemi informatizzati delle Regioni – anche interconnessi tramite cooperazione applicativa con le piattaforme telematiche di e-procurement – che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenute ad assolvere agli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal codice (comma 2 e 4 art.29²) in materia di contratti ed investimenti pubblici al fine di dare concreta attuazione ai principi di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e consentire il monitoraggio e la vigilanza da parte degli organi competenti.

1 Dlgs. 50/2016, art. 29 c.3: “Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

2 Art. 29 c.1: tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi d’idee e di concessioni (...) devono essere pubblicati ed aggiornati sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” (...);

Art. 29 c.2: Gli atti di cui al comma 1 sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4 e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;

Art. 29 c. 4: Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, con le banche dati dell’ANAC, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il supporto e l’assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l’applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del presente codice

Al fine di garantire a questi ultimi la piena disponibilità delle informazioni necessarie a soddisfare il loro fabbisogno, i sistemi informatizzati regionali dovranno garantire “l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità” delle piattaforme telematiche regionali con le piattaforme informatiche e le banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione e del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le *“regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni”*.

Se le *“regole di interoperabilità e le modalità di interscambio”* dovranno essere condivise attraverso la sottoscrizione di un protocollo generale tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Amministrazioni centrali, secondo quanto previsto dal comma 4bis dell’articolo 29³ del D.Lgs.50/2016, è condizione preliminare e necessaria che le Regioni garantiscano, per i contratti di competenza, la raccolta dei dati e delle informazioni utili al monitoraggio e degli atti da pubblicare (anche acquisendole da altri sistemi e piattaforme locali o da gestionali) e condividano, nell’ambito della “Conferenza”, le regole e le modalità attraverso le quali le acquisiranno in modo da poterle mettere a disposizione in formato e contenuto omogeneo per il successivo interscambio fra di loro e con le amministrazioni centrali.

Nel contesto più ampio sopra rappresentato, rientra quello specifico che attiene la collaborazione fra ANAC e singola Regione che sarà definita negli *“appositi accordi”* previsti dal comma 9 dell’art.213⁴. Gli Osservatori regionali sui contratti pubblici continueranno a svolgere le funzioni di sezioni regionali dell’Osservatorio ANAC, finalizzate all’acquisizione, nel territorio di competenza, *“delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali”* di tale Authority.

I sistemi informatizzati delle Regioni, inoltre, concentrando l’assolvimento di quell’ampia gamma di obblighi in materia di contratti, oggi distribuiti su sistemi nazionali diversi, rappresentano il nodo per realizzare l’auspicata razionalizzazione dei flussi e semplificazione degli oneri informativi, così consentendo il rispetto del principio dell’unicità del luogo di pubblicazione e dell’unicità dell’invio dell’informazione, richiamato anche dal comma 4bis dell’art.29 del Codice.

Nel contesto articolato e complesso, sopra descritto, le Regioni/Province intendono, pertanto, promuovere una risposta strategica per il supporto agli operatori del settore e per la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti a carico del sistema.

Si intende, a tal fine, attivare e consolidare, come illustrato oltre, la Rete degli Osservatori regionali costituita da poli regionali/provinciali e ITACA, che si faccia

3 Art.29 c. 4-bis: Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

carico di garantire l'interscambio dei dati e delle informazioni, raccolte a livello territoriale, con i titolari o destinatari finali dei diversi obblighi informativi (ANAC, MIT, MEF, DIPE, salvo altri).

La Rete degli Osservatori regionali

Per dare piena attuazione alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e rendere così più efficiente vuoi l'azione di supporto alle stazioni appaltanti che l'assolvimento, da parte delle stesse, degli oneri informativi e di pubblicità, si propone di realizzare una Rete degli Osservatori regionali alla quale i singoli nodi partecipino garantendo il rispetto di criteri di uniformità operativa e di standard minimi di qualità dei servizi erogati. Si ritiene in particolare opportuno realizzare un modello normativo, organizzativo e tecnologico, attraverso:

- a) L'istituzione (o, laddove già istituiti, il rafforzamento) e la (ri)definizione delle funzioni e dei compiti di un Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici, o struttura equivalente.
- b) La creazione di una rete dei sistemi informativi regionali dei quali gli Osservatori dovranno dotarsi per rendersi autonomi, nella raccolta ed acquisizione delle informazioni e nella pubblicazione degli atti, rispetto ai diversi sistemi nazionali con i quali garantiranno l'interoperabilità e l'interscambio delle informazioni.

I costi di sviluppo, manutenzione e gestione delle attività della Rete, quanto più contenuti se tanto più condivisi, potranno essere coperti in tutto o in parte dal contributo economico a fronte dei servizi erogati, che sarà oggetto di contrattazione da parte della Rete in sede di definizione degli specifici accordi con i titolari o destinatari finali dei diversi obblighi informativi. Laddove possibile l'accesso, si farà inoltre ricorso a programmi operativi nazionali e risorse comunitarie ovvero a fondi comunitari a fronte di partecipazione a bandi di PON-governance o similari.

Relativamente al punto a), le funzioni e i compiti dell'Osservatorio sono presentati in questo documento nella forma della proposta di uno schema di legge regionale ad uso delle Regioni e Province Autonome che non abbiano già, ovvero intendano aggiornare, una propria normativa specifica. I contenuti di tale proposta potranno altresì essere oggetto di diverso strumento statutario o atto organizzativo attraverso il quale si intenda procedere per analogo scopo.

L'istituzione e la disciplina dell'Osservatorio Regionale nella proposta di schema di legge regionale tipo (ALL. I)

A partire dalla fine degli anni novanta e dunque prima ancora dell'istituzione, con la L.109/1994, di quello dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (dal 2014 Autorità Nazionale AntiCorruzione), molte Regioni hanno istituito un proprio

Osservatorio in materia di lavori o di contratti pubblici. Oggi le loro diverse attività comuni – e fra questa quella di sezione regionale dell'Osservatorio centrale ANAC – sono coordinate dall'Associazione ITACA.

La proposta della legge regionale tipo interviene dunque su un contesto già operativo e carico di esperienze e si propone pertanto di rafforzare il ruolo degli Osservatori regionali adeguandolo alle esigenze del settore e, con esse, alle indicazioni del nuovo contesto normativo europeo e nazionale. L'obiettivo è in particolare quello di dare attuazione a quanto previsto nel comma 3 (supporto alle stazioni appaltanti) e nel comma 4 (adempimento obblighi informativi tramite i sistemi regionali) dell'art.29 del Codice dei contratti pubblici e, rendendoli parte di una "rete" di strutture con funzioni e compiti fra loro omogenee ed in grado di coprire l'intero territorio nazionale, di creare i necessari presupposti di efficienza del sistema degli Osservatori interamente considerato.

Agli Osservatori si assegnano compiti precipui nell'ambito della raccolta dei dati e delle informazioni in materia di contratti ed investimenti pubblici al fine di soddisfare il fabbisogno informativo regionale e nazionale (ANAC, MIT, MEF ed altri) assicurando la semplificazione di quegli degli adempimenti informativi previsti che sempre più gravano sulle stazioni appaltanti.

Per tutto quanto sopra, all'Osservatorio Regionale vengono riconosciute funzioni e compiti tali da garantire credibilità, autorevolezza ed effettiva operatività nei confronti delle stazioni appaltati locali.

La proposta di ricorrere allo strumento della legislazione regionale fornisce anche l'opportunità strategica di sancire l'impegno della Regione in materia di trasparenza ed anticorruzione. La norma potrà infatti essere mezzo:

- ✓ per promuovere un sistema locale dei contratti pubblici capace di coordinare iniziative volte alla qualificazione degli operatori e ad assicurare la migliore efficienza ed economicità delle procedure di acquisto;
- ✓ di supporto allo svolgimento di funzioni di programmazione, coordinamento e verifica, per le quali le disponibilità di informazioni e dati risulta imprescindibile;
- ✓ di un monitoraggio dell'intero mercato che comprende l'analisi dell'andamento e della composizione della spesa pubblica locale; la funzionalità, anche in termini di analisi di costi e benefici diretti e indiretti, del sistema del procurement; l'individuazione di possibili anomalie e dei relativi correttivi.

L'accordo di programma, o strumento equivalente, per l'attuazione dell'art.29 D.Lgs.50/2016

Al fine di definire e condividere le modalità operative e di raccordo del sistema e pertanto di dare concretezza alla Rete degli Osservatori Regionali, sarà utilizzato uno strumento appropriato, quale quello dell'accordo di programma (strumento disciplinato

nel nostro ordinamento dall'art.15 della legge n. 241/90 e dall'art. 27 della legge n. 142/90 e volto a favorire l'esercizio consensuale della potestà di diverse amministrazioni) ovvero atto equivalente da individuare, a seguito di analisi tecnica, fra i variegati strumenti normativi di cooperazione tra amministrazioni previsti dal nostro ordinamento, quale, a titolo di esempio, l'istituto del Partenariato Pubblico Pubblico di cui all'art.5 del D.lgs. 50/2016.

Detto accordo alla cui sottoscrizione questo documento rimanda al fine di dare concreta attuazione alla "rete degli osservatori", prevede una articolazione in tre parti:

La prima, per la quale è da considerare quale elemento sostanziale l'adesione da parte di tutte le Regioni e Province Autonome, definirà l'impegno di ciascun firmatario a rispettare:

- a) intenti ed obiettivi generali;
- b) regole comuni per lo svolgimento delle attività di supporto alle stazioni appaltanti del territorio;
- c) regole comuni di modellazione e formato dei dati da raccogliere ed intercambiare;
- d) standard di funzionamento dei sistemi informativi regionali anche al fine di garantire la loro interconnessione alle piattaforme di e-procurement e l'interscambio dei dati e degli atti fra i nodi della rete degli osservatori e con i sistemi e le banche dati centrali di cui al comma 4bis Art.29 del Codice.

La seconda parte sarà dedicata alle modalità operative per l'acquisizione, la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi regionali da parte delle Regioni che, avvalendosi dell'accordo di programma o altro strumento equivalente, vorranno condividere iniziative, tecnologie e risorse per realizzare, gestire e mantenere insieme sistemi informativi per la raccolta dati anche a partire da moduli acquisiti in riuso fra quelli disponibili destinati ad essere installati presso le singole amministrazioni regionali o in service presso ITACA.

La terza parte dell'accordo disciplinerà l'organizzazione delle attività di supporto e assistenza agli operatori in materia di adempimento degli obblighi informativi, prevedendo la possibilità che possano essere accentrate o delegate in quota parte ad ITACA o ad alcune Regioni (es. su temi specifici) in base al principio di sussidiarietà. Anche in questo caso, le Regioni che non attiveranno tali opzioni, saranno comunque tenute a svolgere le attività "in proprio" nel rispetto di standard di contenuti, operatività ed efficienza di cui alla prima parte. La configurazione dell'accordo di programma sopra delineato appare la più adeguata a contemperare le diverse esigenze degli Osservatori regionali attraverso una cooperazione interregionale permanente.

Le attività di cooperazione interregionale previste dall'accordo di programma o altro strumento equivalente, saranno realizzate con modalità conformi al modello nazionale di interoperabilità ed alle linee guida del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dell'accordo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, avvalendosi anche di ITACA, opererà con l'obiettivo di:

a) dare seguito a quanto previsto nel comma 4bis dello stesso articolo e condividere con MIT, MEF ed ANAC, un “protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati” (comma 4bis art.29);

b) supportare l’azione delle Regioni e delle Province autonome nella definizione di accordi bilaterali con ANAC per l’articolazione territoriale (sezioni regionali) dell’Osservatorio nazionale della quale si avvarrà per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali (comma 9 art.213);

c) sottoscrivere ulteriori accordi e convenzioni con gli Organi dello Stato. Rientra fra tali accordi la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che regola la collaborazione fra Regioni, ITACA e lo stesso MIT per la gestione Servizio Contratti Pubblici per la pubblicazione on line dei Programmi triennali di lavori, e biennali di forniture e servizi e degli ulteriori atti (bandi ed avvisi) di cui al comma 1 dell’art.29 del Codice.

Road map e tempistica di realizzazione della rete degli Osservatori

L’approvazione della presente proposta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rappresenterà il punto di inizio del processo di realizzazione della rete degli Osservatori regionali dei Contratti Pubblici, la cui prima fase, da completarsi entro sei mesi e fatta salva la possibilità di aggiornamento successivo in progress della documentazione relativa alle specifiche tecniche oggetto di condivisione con MIT, MEF e ANAC ed altri Enti terzi, consisterà nella predisposizione e nell’approvazione dell’accordo di programma, o strumento equivalente, di cui al paragrafo precedente.

La realizzazione dell’assetto organizzativo e dell’infrastruttura tecnologica prevista, ovvero le ulteriori fasi per pervenire alla piena attuazione ed operatività alla Rete degli Osservatori, sarà più propriamente calendarizzata nell’ambito dello stesso accordo di programma, e coprirà nell’insieme un arco temporale di due anni a far data dalla sua sottoscrizione.

Allegato I: Schema di Legge Regionale tipo “Osservatorio Contratti Pubblici”

Art. 1 Oggetto, finalità ed ambito soggettivo

1. La Regione al fine di contribuire alla trasparenza e qualità delle procedure e di collaborare con gli organi preposti alla tutela della legalità nel settore dei contratti pubblici, istituisce l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (Osservatorio) e ne disciplina le funzioni nel rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle stazioni appaltanti come definite dall'art.3 comma 1 lettera “o” del D.Lgs. 50/2016 che hanno sede ed operano sul territorio regionale ad esclusione dei soggetti individuati all'art. 117 comma 2 lettera g) della Costituzione.

Art. 2 Ruolo dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici e sistema di rete

1. L'Osservatorio, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio delle proprie funzioni anche a sostegno delle politiche regionali, opera in coordinamento con il sistema di rete degli Osservatori regionali/provinciali nell'ambito l'Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) quale organo tecnico di supporto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, condividendo tecniche, strumenti, metodologie, obiettivi e risultati delle proprie attività.
2. In attuazione delle finalità di cui all'art.1 ed allo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Osservatorio di cui all'art. 3 concorrono, in ragione delle funzioni e dei compiti ad esse rispettivamente attribuite, tutte le strutture regionali sia tecniche che amministrative, le Aziende, le Società e gli Enti controllati e partecipati dalla Regione.
3. L'Osservatorio, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs.50/2016, collabora con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici, nonché collabora e promuove il confronto, anche attraverso appositi accordi e convenzioni, con autorità e organi nazionali e regionali, associazioni di enti e di categoria, Università ed Istituti di ricerca.

Art. 3 Funzioni e compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio svolge in particolare le funzioni di:
 - a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti;

- b) monitoraggio del mercato dei contratti pubblici e della spesa in investimenti pubblici;
 - c) attività di studio e di ricerca sull'andamento e sulle caratteristiche del mercato dei contratti pubblici e della spesa pubblica anche al fine di fornire supporto alle decisioni ed alle scelte degli Enti del territorio in materia di programmazione, affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici;
 - d) supporto giuridico, informativo e formativo alle stazioni appaltanti nell'attuazione della normativa, comunitaria, statale e regionale anche in rapporto agli acquisti verdi di cui al PAN GPP ed ai criteri ambientali minimi (C.A.M).
2. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 in posizione di terzietà rispetto ai soggetti di cui all'art.1 comma 2 che gestiscono il ciclo dell'appalto ed in raccordo con le strutture competenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.
3. L'Osservatorio, nel rispetto del principio dell'"univocità dell'invio" di cui alla lettera gggggg-bis dell'art.3 del D.Lgs.50/2016, acquisisce in via esclusiva sul territorio regionale/provinciale:
- a) gli atti di cui all'articolo 29 comma 1 del D.Lgs.50/2016;
 - b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 29 comma 4 D. Lgs n. 50/2016;
 - c) i dati e le informazioni di cui al DM 42/2012 in materia di Opere Incompiute;
 - c) i dati e le informazioni derivanti dalle ulteriori norme statali e regionali in materia di contratti ed investimenti pubblici;
 - d) gli ulteriori dati e informazioni che lo stesso Osservatorio individua come necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
4. L'Osservatorio provvede alla gestione ed all'aggiornamento dell'Archivio regionale/provinciale dei Contratti Pubblici contenente gli atti e le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo.
5. In particolare, nell'ambito della funzione di cui al comma 1 lett. a), b) e c), l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici svolge i seguenti compiti:
- a) fornisce supporto, consulenza e formazione alle stazioni appaltanti per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al comma 3;
 - b) effettua verifiche sul regolare adempimento degli obblighi di comunicazione, anche al fine di individuare i soggetti inadempienti;
 - c) elabora i dati acquisiti per finalità di studio e ricerca secondo metodologie condivise con gli altri Osservatori regionali e procede alla redazione di appositi rapporti statistici che possano essere di ausilio e supporto all'attività di programmazione gestione e controllo delle procedure di affidamento e dell'esecuzione dei contratti;

- d) provvede a restituire alle stazioni appaltanti, dati, informazioni e indicatori utili allo svolgimento della propria attività per le finalità istituzionali proprie di ogni ente in materia di anticorruzione e trasparenza;
 - e) mette a disposizione le proprie informazioni ed i propri strumenti di rilevazione agli organi ed alle strutture competenti ai fini del monitoraggio in materia di acquisti verdi, sicurezza sui luoghi di lavoro e rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
 - f) supporta le stazioni appaltanti nelle attività di tracciabilità e trasparenza nei subcontratti nella fase esecutiva dei contratti pubblici anche al fine di prevenire rischi di corruzione e condizionamento della criminalità organizzata.
6. Nell'ambito delle funzioni attribuite in materia supporto ed assistenza giuridica alle stazioni appaltanti, l'Osservatorio regionale/provinciale sui contratti pubblici:
- a) promuove la diffusione delle informazioni relative alle novità normative e tecniche di settore;
 - b) promuove la diffusione della normativa in materia di acquisti verdi;
 - c) contribuisce alla formazione degli operatori delle Stazioni appaltanti;
 - d) contribuisce all'accrescimento della responsabilità sociale delle stazioni appaltanti.
7. All'Osservatorio può essere altresì attribuita, in virtù dell'assetto organizzativo di ciascuna Regione e Provincia Autonoma, la funzione di elaborazione del prezzario dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 23 commi 7 e 16 del D.Lgs. 50/2016.

Art.4 – Comunicazione, trasmissione, trattamento e accesso ai dati

1. I soggetti di cui all'art.1 comma 2 provvedono, tramite i referenti della programmazione ed i RUP, all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti ed investimenti pubblici di cui alla presente norma, utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 5.
2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano altresì l'accesso ai propri archivi e banche dati per facilitare l'acquisizione automatizzata delle informazioni da parte dell'Osservatorio.
3. L'Osservatorio definisce modalità dell'assolvimento, tempistiche, responsabilità e contenuti degli obblighi informativi di cui all'art.3 comma 3, mediante atti definiti in raccordo con il sistema degli Osservatori Regionali nel rispetto dell'accordo di cui all'art.6 e del protocollo di cui al comma 4bis dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e delle ulteriori convezioni con Enti nazionali sottoscritte in materia dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.
4. Il trattamento dei dati acquisiti dall'Osservatorio, anche con funzione di sezione regionale/provinciale di cui all'art.6, nonché la consultazione ed interrogazione

dell'archivio regionale/provinciale dei Contratti Pubblici di cui all'art.3 comma 4, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali– GDPR), integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) e dalle ulteriori norme nazionali e comunitarie in materia.

5. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato ai dati statistici, anche mediante apposite procedure informatiche che consentano all'utenza elaborazioni dinamiche su macrodati.

Art.5 Sistema informativo

1. L'Osservatorio provvede all'acquisizione degli atti, dei dati e delle informazioni di cui all'art.3 comma 3, ed alla gestione dell'Archivio di cui all'art.3 comma 4 tramite un sistema informativo orientato a criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi, garantendone la sicurezza informatica in base alla normativa comunitaria e nazionale.
2. L'Osservatorio, al fine di garantire il rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, favorisce l'attivazione delle interconnessioni del sistema informativo con le piattaforme di e-procurement e con eventuali sistemi terzi e garantisce l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero delle Infrastrutture, del Dipartimento Interministeriale per la programmazione Economica della Presidenza del Consiglio, nonché con le altre Regioni e Province Autonome e con ogni altro organo nazionale o regionale/provinciale di interesse secondo: le regole e le modalità di cui all'art. 29 comma 4 bis del D.lgs 50/2016; il modello nazionale di interoperabilità; le linee guida del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Art.6 Compiti dell'Osservatorio con funzione di sezione regionale/provinciale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 213 commi 8 e 9 del D.Lgs 50/16 L'Osservatorio collabora con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, svolgendo i compiti di sezione regionale competente per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali di detta Autorità

e gestendo le attività da essa delegate nell'ambito dei processi di controllo, vigilanza ed ispezione definite nell'ambito di apposito accordo

Art.7 Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, che opera a titolo gratuito con funzioni consultive e di proposta per la programmazione delle attività dell'Osservatorio.
2. La composizione ed il funzionamento del Comitato di indirizzo è regolata dagli accordi e convenzioni di cui all'art.2 comma 3.